Comune di Correzzana

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE ENTRATE COMUNALI
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....
Articolo 2 – Costituzione del Fondo .....
Articolo 3 – Destinazione del Fondo .....
Articolo 4 – Ripartizione del compenso incentivante nel gruppo di lavoro.....
Articolo 5 – Trattamento accessorio .....

Approvato con delibera G.C. n. 67 del 2.07.2021

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati ad un cd. Staff Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo precedente, quantificato come segue:
   a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
   b) il 3% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
2. La quantificazione delle somme da liquidare sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento.
3. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono altresì gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento del fondo.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali dello Staff Entrate.

Articolo 4 – Ripartizione del compenso incentivante nel gruppo di lavoro

1. In sede di approvazione del PEG, il Responsabile del Servizio Finanziario, provvede ad approvare il progetto di recupero evasione costituendo il gruppo di lavoro ed a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro, l'obiettivo da raggiungere e i tempi di attuazione.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
   - Responsabile del settore finanziario 40%
   - Personale addetto all'accertamento 40%
   - Collaboratori amministrativi e tecnici 20%

   Le percentuali saranno modificate nel caso in cui nel gruppo di lavoro siano presenti solo alcune delle figure professionali suindicate, ovvero dalla relazione finale risulti che non tutte le figure professionali hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento. In

questo caso, la relativa quota sarà proporzionalmente distribuita tra le altre professionalità del gruppo di lavoro.

3. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del gruppo di lavoro effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'IMU e della TARI, nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro, sulla base delle percentuali massime definite nel successivo comma 3, per poi confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione del Nucleo di valutazione.
4. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 - Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dello Staff Entrate.
2. Qualora il Funzionario Responsabile del tributo coincida con un incaricato di Area di posizione organizzativa, l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.